



## **COMUNE DI SELLA GIUDICARIE**

PROVINCIA DI TRENTO

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 126**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: approvazione della Convenzione tra il Comune di Sella Giudicarie e Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.a. in sigla G.E.A.S S.p.a. relativa al servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici a servizio di alcuni edifici di proprietà del Comune di Sella Giudicarie.

L'anno **duemilaventuno** addì **quattro** del mese di **novembre** alle ore 18.33 è riunita la Giunta attraverso la piattaforma meet google accessibile attraverso la piattaforma g-suite in dotazione al Comune, come ammesso dal Decreto del Sindaco del 20 aprile 2020, prot. 3407, come misura di contrasto e contenimento della diffusione del Virus COVID – 19 prevista dall'art. 73, c. 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e con più recente Decreto della ViceSindaca prot.10631 del 05 novembre 2020.

#### **Partecipano i signori**

Franco Bazzoli – Sindaco, collegato dalla Sede Comunale, in Sella Giudicarie, Piazza Cesare Battisti 1

e gli Assessori:

Susan Molinari, che partecipa collegata dall'esterno della sede comunale

Mussi Luca, che partecipa collegato dall'esterno della sede comunale

Massimo Valenti, che partecipa collegato dall'esterno della sede comunale

Non partecipa alla seduta Valerio Bonazza

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro collegato dalla sede Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**OGGETTO:** approvazione della Convenzione tra il Comune di Sella Giudicarie e Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.a. in sigla G.E.A.S S.p.a. relativa al servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici a servizio di alcuni edifici di proprietà del Comune di Sella Giudicarie

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

La società Giudicarie Energia Acqua Servizi spa, in sigla G.E.A.S. spa è una società di diritto privato ai sensi del Libro V, Titolo V, Capo V, codice civile, a totale partecipazione pubblica diretta, attratta alle previsioni di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d) 4, comma 2, lett. a) e d), e 16 del D. Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) con le azioni non quotate nei mercati regolamentati, che adotta come modello di governo quello tradizionale collegiale, soggetta al perseguimento dell’equilibrio economico–finanziario ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. fff), D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici), attiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) e d), del D. Lgs. 175/2016.

Trattasi di società in house operativa nei servizi pubblici locali d’interesse generale e nell’autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali all’ente socio.

Il Comune di Sella Giudicarie è un ente locale socio di GEAS s.p.a. di cui possiede n. 28.221 azioni ordinarie con diritto di voto del valore nominale unitario di 1,00 euro su un totale di n.1.140.768 azioni, pari al 2,48% del capitale sociale.

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 58 del 30.12.2020 avente ad oggetto la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1 febbraio 2005, n. 1 e dell’art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e relazione sullo stato di attuazione delle iniziative di dismissione e razionalizzazione già previste in precedenza, si conferma la volontà di mantenere la partecipazione nella società di cui trattasi.

Con deliberazione di Giunta n. 171 del 5 dicembre 2018 si approvava la convenzione tra il Comune di Sella Giudicarie e Giudicarie Energia Acqua Servizi S.p.A. in sigla G.E.A.S. S.P.A. avente per oggetto l’affidamento da parte dell’ente socio alla società dell’autoproduzione di beni e funzioni strumentali riferite alla realizzazione del “servizio energia”, così come definito e regolato nel D.lgs. n. 115/2008, avente ad oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici a servizio di alcuni edifici di proprietà del Comune di Sella Giudicarie per il triennio 2018-2021, cui fa seguito la determinazione del vicesegretario comunale nr. 156/2018 di esecuzione della volontà collegiale e relativa assunzione dell’impegno di spesa.

La società risulta essere regolarmente iscritta nell’elenco ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house, come da Linea

guida n. 7, di attuazione del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. n.50/2016", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 235 del 15.02.2017 e aggiornate al D.lgs. 19.04.2017, n. 56 con deliberazione dello stesso Consiglio n. 951 del 20.09.2017.

La citata partecipata, quale società in house a partecipazione interamente pubblica, è attratta alla disciplina del controllo analogo congiunto, come da vigente statuto e relativo regolamento di controllo analogo congiunto, in esecuzione degli artt. 5 (comma 9 escluso) e 192 del D.lgs. 50/2016, nonché dell'art. 2, comma 1, lett. d), dell'art. 4, comma 2, lett. a) e d) e comma 5 e dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016.

La *governance* della partecipata prevede un organo amministrativo collegiale, all'interno di una forma giuridica compatibile con l'art. 3 del pluricitato D.lgs. 175/2016.

La partecipata ha chiuso il bilancio consuntivo 2018, 2019 e 2020 con risultati netti di esercizio positivi.

I servizi pubblici locali gestiti dalla partecipata in questione, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, comma 2, lett. a), del D.lgs. 175/2016.

L'autoproduzione di beni, funzioni e servizi strumentali gestiti dalla partecipata, come da propria previsione statutaria, risultano coerenti con il dettato dell'art. 4, commi 2, lett. d) e 5, del D.lgs. 175/2016.

L'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede: "2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche."

Il Comune necessita di assicurare lo svolgimento del "servizio energia" così come definito e regolato dal D.Lgs. n.115/2008 consistente nel servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici a servizio di alcuni edifici di proprietà del Comune.

Nell'esecuzione della precedente convenzione di pari oggetto sottoscritta con la medesima società, non sono state sollevate eccezioni di anomalia o irregolarità nell'espletamento del servizio nei confronti della società, e che pertanto l'adempimento della prestazione è avvenuto nel pieno rispetto del principio della diligenza contrattuale richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale di cui all'art. 2104 del

codice civile, e che inoltre si riconosce un elevato grado di soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso dalla società medesima, in termini di efficacia, tempestività, efficienza ed economicità dell'azione realizzata.

La società ha presentato una proposta di convenzione per il prossimo triennio 01.11.2021 – 31.10.2024 in data 3.11.2021, registrata al Pi.Tre al nr. 11035, formulando al contempo la propria offerta economica a definizione dei rapporti inerenti all'attività strumentale di cui al presente provvedimento, acquisita in atti ed allegata alla presente deliberazione sub lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale, unitamente agli allegati in essa richiamati. Tale offerta è stata formulata nel rispetto degli stanziamenti del bilancio di previsione e successive variazioni riferito all'esercizio 2021 della società, già approvato sia dal Comitato di controllo analogo congiunto della medesima società sia dall'Assemblea dei soci ritenendola pertanto congrua e ragionevole, tenendo altresì conto del contesto di riferimento.

La proposta di convenzione in esame ha già ottenuto l'approvazione da parte del COMITATO DI CONTROLLO ANALOGO con deliberazione n ... del .... nonché dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione nr. 96 dd 22.09.2021.

Analizzando l'offerta, si riscontra che il costo economico è determinato da due componenti, e precisamente:

- c.d. quota fissa annuale (art. 3) pari ad €14.898,60 € oltre all'i.v.a. derivante dalla somma dei corrispettivi determinati per ciascun impianto come riportati nell'allegato A della convenzione. Tale quota sarà pagata con due rate semestrali uguali e posticipate, entro trenta giorni dall'emissione di regolare fattura elettronica
- una c.d. quota variabile annuale (art. 4) a titolo di manutenzione straordinaria degli impianti per la quale l'ente socio si impegna a stanziare annualmente un budget pari ad almeno €12.704,92 oltre all'i.v.a. Tale corrispettivo sarà pagato entro trenta giorni dalla data di emissione di regolare fattura elettronica.
- gli importi di cui sopra sono comprensivi degli oneri della sicurezza (art. 5) pari ad € 85,40 annui, oltre all'IVA, da pagarsi ogni anno unitamente alla seconda rata semestrale del corrispettivo di cui all'art. 3, entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione della fattura elettronica.

Per quanto attiene agli interventi straordinari, si evidenzia che saranno effettuati dalla società previa presentazione all'ente socio di un preventivo di spesa dettagliato, inclusivo della manodopera necessaria e delle eventuali spese tecniche di progettazione, direzione, misura, contabilità e sicurezza dei lavori (qualora tali attività tecniche risulteranno necessarie ai sensi della normativa vigente). Detti interventi dovranno essere specificamente autorizzati dall'ente socio. Peraltro, sulla base di comprovate esigenze tecniche evidenziate dalla società in relazione alle

richieste ed aspettative dell'ente socio, le parti potranno anche concordare, in forma scritta, la modifica di tale corrispettivo.

L'art. 2 della proposta di convenzione prevede che la convenzione abbia durata triennale, decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Tale articolo disciplina inoltre l'opzione della proroga (più propriamente da intendersi quale "rinnovo") a condizioni invariate per un ulteriore triennio, verificata la sussistenza dei presupposti normativi, dell'interesse pubblico e della convenienza economica, a condizioni invariate. Il corrispettivo proposto dalla società, pertanto, è da intendersi fisso e vincolante sia per il triennio di validità della convenzione in corso di approvazione, sia per il triennio successivo, nel rispetto delle prescrizioni normative previste per il caso di contratti ad esecuzione prolungata, fatto salvo, se eventualmente richiesto all'atto della stipula del rinnovo contrattuale, il solo adeguamento ISTAT del corrispettivo inizialmente pattuito, ferme restando tutte le altre condizioni economiche e prestazionali previste dalla convenzione medesima.

Preso atto che la convenzione prevede in favore del Comune l'opzione del rinnovo triennale alle medesime condizioni economiche a iniziali, rendendo in tal modo decisamente congrua dal punto di vista economico l'offerta presentata dalla società in house, in pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 2, del d.lgs. 175/2016, nonché della proposta di Nuove Linee guida sugli affidamenti in house approvate dal Consiglio dell'ANAC in data 8 settembre 2021 ed in corso di adozione.

Rilevato in particolare che:

La presente convenzione ha come oggetto l'affidamento da parte dell'ente socio alla società partecipata dell'autoproduzione di beni e funzioni strumentali riguardanti la realizzazione del "servizio energia", così come definito e regolato nel D.Lgs. 115/2008. Nello specifico rientrano in tale autoproduzione le attività precise all'art. 1 della convenzione, che potranno essere svolte dalla società sia tramite proprio personale sia affidando specifici incarichi a soggetti terzi, in possesso dell'esperienza e delle abilitazioni necessarie per il corretto adempimento dell'incarico. Rientrano nel servizio le attività necessarie per la gestione ottimale ed il miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, al fine di mantenere le condizioni di comfort negli edifici ed il mantenimento nel tempo dell'impiantistica ivi asservita.

Ai sensi dello statuto sociale di G.E.A.S. spa:

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti locali soci esercitano, di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni, la direzione politico – amministrativa di GEAS s.p.a. definendone gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione;

GEAS s.p.a. è tenuta a realizzare la propria attività per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione da parte di GEAS s.p.a. per conto dell'ente socio risulta economicamente e funzionalmente più efficiente rispetto alla realizzazione diretta da parte dell'ente socio in quanto GEAS, realizzando la medesima tipologia di servizio per conto di più enti soci, ha acquisito e continua ad acquisire un know how tecnico tale da comportare una riduzione dei costi produttivi, soprattutto per quanto concerne le attività tecniche di gestione del servizio, anche in considerazione del fatto che utilizza a tal fine, in parte, risorse umane proprie specificamente formate.

Quanto previsto nella presente convenzione rientra nei fini istituzionali dell'ente socio.

La società possiede il patrimonio di mezzi, di capitale e di esperienza necessario per l'assolvimento di quanto oggetto della presente convenzione.

La società, sulla base della propria esperienza tecnica nel settore specifico del servizio in questione, ha elaborato a tal fine un preventivo di spesa, riportato in allegato alla presente convenzione.

Appurato infine che l'Ufficio tecnico del Comune di Sella Giudicarie non dispone di risorse umane sufficienti per gestire internamente la procedura, e che pertanto si trova nella necessità di ricorrere all'esternalizzazione dell'intero servizio di cui trattasi.

Tenendo conto dell'insieme degli aspetti sopra considerati, il rapporto qualità/prezzo trova effettiva ottimizzazione nell'affidamento in house alla sopradetta società partecipata, in alternativa all'affidamento in economia o tramite appalti o ad altre ipotesi gestionali previste dall'ordinamento vigente.

Sussistono quindi i presupposti di legge e statutari affinché l'ente socio possa affidare alla società in house quanto oggetto della presente convenzione.

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, c. 1, del D.Lgs. n.50/2016 al rapporto derivante dalla presente convenzione tra ente socio e società in house non si applicano in particolare l'art.103 (garanzia definitiva) e l'art.30, c. 5-bis (ritenuta dello 0,50% sul corrispettivo);

Dato altresì atto che non è necessaria l'assegnazione da parte dell'ente socio del codice identificativo gara (C.I.G.) e del codice unico di progetto (C.U.P.).

Si puntuizza che per quanto riguarda gli obblighi motivazionali richiamati dall'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, alla luce delle motivazioni esposte nella parte narrativa del presente provvedimento, è possibile dare dimostrazione di come il modulo dell'affidamento in house consenta al Comune di Sella Giudicarie, ente socio di G.E.A.S. s.p.a. di perseguire al meglio il rapporto qualità/prezzo a valere per l'affidamento di autoproduzione di beni, funzioni o servizi strumentali, a riprova dell'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo implicito nell'offerta formalizzata da G.E.A.S. s.p.a. anche alla luce di quanto di seguito evidenziato.

- ✓ La società in questione è a tutti gli effetti società a capitale interamente pubblico, le cui attività sono svolte nei confronti degli enti soci i quali esercitano le attività di controllo previste dalle vigenti disposizioni di legge; il particolare rapporto giuridico intercorrente tra ente socio e società affidataria in house permette al primo di esercitare nei confronti della seconda un controllo ed un'ingerenza più penetrante rispetto a quanto praticabile nei confronti di un soggetto terzo, in quanto esteso agli atti sociali e non vincolato al rispetto solo della convenzione, aspetto questo particolarmente qualificante; la società è organizzata, impostata e strutturata in forma rispettosa dei dettami comunitari in materia di in house providing, sicché nella definizione e adozione degli obiettivi strategici e delle deliberazioni più importanti è vincolata alla decisione dei soci pubblici affidanti, reciprocamente legati da apposita convenzione di controllo analogo congiunto e di partecipazione nella gestione: gli enti soci in definitiva hanno il potere di condizionare l'azione della società in modo tempestivo ed efficace.
- ✓ Benché nel caso specifico si tratti di servizi strumentali disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le ragioni del mancato ricorso al mercato sono anzitutto da individuare:
  - nel patrimonio di esperienza posseduto dalla società partecipata G.E.A.S. s.p.a.: la società ha a disposizione i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per gestire al meglio l'affidamento di che trattasi, strumenti che risultano essere immediatamente disponibili senza l'aggravio di costi che potrebbe avversi nel caso in cui il Comune decidesse di gestire direttamente l'attività;
  - nella congruità e ragionevolezza in una logica qualità/prezzo dell'offerta presentata da detta società;
  - nella possibilità, nei termini sopra precisati, di monitorare direttamente le performances della società partecipata nelle varie fasi del ciclo di produzione dell'attività;
  - nella conoscenza del territorio;
  - nel fatto che l'attività strumentale di che trattasi è riconducibile nell'ambito di un rischio correlato all'esecuzione del tutto compatibile con l'interesse pubblico perseguito dal Comune a favore della cittadinanza da esso rappresentata;

- nella constatazione che il know how posseduto dalla società, con duplice riferimento alla suddetta attività strumentale e alla realtà territoriale di riferimento è a tutto beneficio della collettività;
  - nella congruità economica dell'offerta economica presentata dalla società in house.
- ✓ A sostegno della congruità dell'offerta presentata dalla società nell'ottica del rapporto qualità/prezzo gioca anche un altro fattore non trascurabile: l'affidamento da parte dell'ente socio alla società partecipata dell'autoproduzione delle suddette attività e funzioni pone l'ente nella favorevole condizione di evitare l'impiego di risorse proprie umane e tecniche, già di per sé scarse, che in caso contrario avrebbero comunque un costo significativo e dovrebbero essere distolte dagli adempimenti e impieghi cui normalmente sono assegnate, con una serie di ripercussioni negative, oltre che di carattere economico, anche in termini di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
- ✓ Inoltre la società, ai sensi di legge, potrà ricorrere al mercato procedendo, in applicazione della normativa di riferimento, all'affidamento di segmenti di realizzazione delle attività strumentali in questione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; per quanto esternalizzato, la società seguirà le procedure pubbliche di affidamento ed eventuali economie ottenute ricadranno a totale beneficio dell'ente socio sulla base di adeguata rendicontazione, similmente all'ipotesi in cui l'intervento fosse gestito in amministrazione diretta dall'ente socio.
- ✓ A quanto sopra evidenziato si deve aggiungere e considerare che l'affidamento di che trattasi darà la possibilità alla società partecipata di rafforzare la propria struttura organizzativa e di meglio attrezzarsi, in modo da poter realizzare una gestione delle attività e dei servizi sempre più rispondente all'interesse economico e patrimoniale degli enti soci e atta a garantire per il futuro la capacità di essere destinataria dell'affidamento di ulteriori e aggiuntivi beni, funzioni e/o servizi strumentali a costi via via più concorrenziali, attraverso lo sviluppo di sinergie territoriali e dimensionali, il tutto a vantaggio della collettività rappresentata da detti enti; è quindi interesse dell'ente socio, a favore della propria collettività, concorrere al mantenimento in seno alla società partecipata del know how acquisito, in vista dei possibili futuri sviluppi organizzativi e di innovazione tecnologica, con l'obiettivo peraltro di contenere, grazie all'adozione di idonee sinergie sistemiche, i costi dei servizi e delle attività svolte a favore dei soci.
- ✓ I costi fissi della società attestati in sede di approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi risultano mediamente inferiori ai costi fissi di altre società simili sia a livello nazionale che regionale; la società ha da sempre mantenuto un equilibrio economico-finanziario che ha reso possibile la chiusura degli esercizi sociali in utile senza bisogno di nessun intervento da parte dei soci a ripianamento delle perdite di bilancio; per quanto riguarda in particolare i costi dell'attività strumentale di cui alla presente convenzione, nella loro definizione G.E.A.S. s.p.a. ha adottato un'impostazione tagliata su misura per le esigenze specifiche dell'ente socio, allo

scopo di fornire una prestazione di elevata qualità in termini di efficienza, efficacia ed economicità, a condizioni tecniche e economiche equilibrate, tali da consentire alla società e all'ente di preservare i reciproci interessi ed equilibri, contenendo il rischio da appalto in capo a quest'ultimo.

- ✓ L'affidamento diretto in house, e le prestazioni ricomprese nella proposta della società, si presenta conveniente in quanto idoneo a soddisfare le esigenze dell'ente e della collettività, atteso che non sussistono "ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house" (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto Sezione I n. 949/25.08.2015 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione); garantisce una gestione flessibile secondo un modello che anziché essere fisso e bloccato in un disciplinare valido per tutta la durata del rapporto, può essere variato in base alle esigenze dell'ente socio, permettendo di sperimentarne la giusta modalità atta a massimizzarne i risultati; consente di beneficiare degli standard qualitativi con cui la società svolge le attività strumentali oggetto di affidamento lungo tutta la fase di realizzazione; favorisce il mantenimento e l'accrescimento nella società di adeguati livelli produttivi tali da assicurare crescenti economie di scala; assicura il mantenimento di un rapporto collaborativo tra società e territorio grazie all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti soci.

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che la società G.E.A.S. s.p.a. nelle vesti di società a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quali società in linea con i principi dettati dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano le norme statutarie.

Si ritiene perciò che sussistano ampiamente i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing, anche in ragione del fatto che nella fattispecie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house; il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante; inoltre la società risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio, in particolare la capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi; ha una gestione in equilibrio; presenta una situazione economica e patrimoniale solida che consente l'autosufficienza gestionale; possiede una dotazione organica adeguata alla gestione del servizio; è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio; infine è stato accertato che l'affidamento in questione risulta ampiamente competitivo dal punto di vista economico, rispetto ai prezzi di mercato sul territorio; la società non si trova in alcuna

delle condizioni stabilite dalla Corte dei Conti con parere n. 10/01 febbraio 2013, quali cause ostative al mantenimento da parte del Comune di Sella Giudicarie di partecipazione societaria.

Ritenuto giustificato, sulla base di quanto su esposto e motivato in termini di efficacia, qualità, quantità, regolarità, efficienza, economicità di gestione, economia di risorse pubbliche, l'affidamento delle attività strumentali di che trattasi alla società partecipata G.E.A.S. s.p.a. attraverso il modello dell'in house providing, senza ricorso al mercato, e valutata ragionevole e congrua per le stesse considerazioni l'offerta formulata dalla suddetta società.

Considerato che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto: ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2011) al punto 2.2 stabilisce: "Devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 anche le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house), in quanto, come affermato da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tale caso assume rilievo la modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando non integrati gli elementi costitutivi del contratto di appalto per difetto del requisito della terzietà. Ai fini della tracciabilità, quindi, non deve essere indicato il CIG.".

Appurato che la società in house adempie direttamente alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art.2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", della l. n. 190/2012 e delle Linee Guida ANAC relative alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) come misura di contrasto e di prevenzione dei fenomeni corruttivi, nonché del d.lgs. 231/2001 che prevede la redazione del Codice Etico e di Comportamento quale parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, da considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i Destinatari.

Riscontrato che la GEAS spa è regolarmente iscritta nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 dal 07.02.2017 su richiesta del Comune di Stenico (domanda n. 325) per conto di tutti gli enti soci.

Constatato che in seguito alla modifica normativa conseguente alla decretazione d'urgenza di cui al D.L. 76/2020 (convertito con legge nr. 120/2020) e D.L. 77/2021 (convertito con legge nr. 108/2021) è stata introdotta in via derogatoria la possibilità di autorizzare l'esecuzione di lavori, forniture o servizi in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, giusta art. 80 c. 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016 recepito dalla normativa provinciale in tema di contratti.

Riscontrata la necessità di proporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi del 4° comma dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, per le finalità connesse alla necessità di assicurare il servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici a servizio di alcuni edifici di proprietà del Comune di Sella Giudicarie, in particolare per fronteggiare l'evento imprevedibile che possa pregiudicare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento, con possibile rischio di interruzione del servizio di riscaldamento degli immobili medesimi, e conseguente danno da disservizio.

Dato atto di dare atto che ai sensi dell'art.24 del regolamento di contabilità del Comune di Sella Giudicarie, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 di data 30.12.2019, il presente provvedimento di spesa relativo a prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, assunto nell'esercizio corrente e relativo ad annualità non considerate nel bilancio di previsione sarà trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre che ne dà lettura alla prima seduta di consiglio comunale utile. Gli impegni di spesa relativi a esercizi non considerati nel bilancio di previsione saranno registrati dal responsabile del servizio finanziario all'approvazione dei relativi bilanci senza necessità di adottare la preventiva determinazione di impegno di spesa.

Presa visione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) allegato sub lett. B);

Preso atto inoltre che:

- Il vicesegretario comunale in quanto responsabile della struttura denominata Area 2 – Servizio tecnico Patrimonio e Attività produttive, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

- Il delegato per le funzioni di responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile e attestato la copertura finanziaria circa la sussistenza delle risorse in applicazione dell'art. 13 della L.R. 24 luglio 2015, n. 31.

Visto lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie

Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 65 d 30.12.2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 dd 1.04.2021 ad oggetto "Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e del Bilancio di previsione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e relativi allegati", e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1 dd. 14.01.2020 ad oggetto “Introduzione di un P.E.G. (piano esecutivo di gestione) provvisorio, per l'esercizio finanziario 2020-2022 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. e indirizzi di raccordo organizzativo.” e le successive delibere di modifiche di P.E.G. n. 75 dd. 28.07.2021, 77 dd. 29.07.2021, n. 82 dd. 05.08.2021, n. 95 dd. 24.08.2021e nr. 121 dd 21.10.2021.

Vista la propria competenza ad adottare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 53, comma 2, della l.r. 3 maggio 2018 n.2 (Codice Enti Locali);

Visti inoltre:

- l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014, n.190;
- gli artt. 16 e 18 della legge 07.08.2015, n. 124;
- la legge 28.01.2016, n. 11;
- le direttive UE 2014/23 - 24 - 25 riferite rispettivamente alle concessioni, ai settori ordinari e ai settori speciali;
- il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in particolare gli artt. 5 (comma 9 escluso) e 192 per le società in house;
- il D.lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07.08.2015, n. 124, come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017, n. 100 (“decreto correttivo”) e in particolare, per le società in house, gli artt. 4, comma 2, lett. c) esclusa e 16;
- la L.P. 12.12.2016, n. 19, con particolare riferimento all'art. 7, commi 1 e da 11 a 13;
- la L.P. 27.12.2010, n. 27, con particolare riferimento all'art. 24;
- la L.P. 16.06.2006, n. 3, con particolare riferimento all'art. 33;
- la L.P. 10.02.2005, n. 1, con particolare riferimento agli artt. 18 e 18-bis;
- la L.P. 3.05.2018 n. 2 (Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige)
- l'art. 97 della Costituzione;
- lo Statuto di G.E.A.S. s.p.a.

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

1. Per quanto in premessa, di approvare la CONVENZIONE tra il Comune di Sella Giudicarie e Giudicarie Energia Acqua Servizi s.p.a. in sigla G.E.A.S. s.p.a. avente per oggetto relativa al servizio di gestione e manutenzione degli impianti termici a servizio di alcuni edifici di proprietà del Comune di Sella Giudicarie”, COSÌ COME DEFINITO E REGOLATO NEL D.LGS. N. 115/2008, in

conformità al testo allegato sub lett.A) e che forma parte integrante della presente deliberazione, da sottoscriversi in forma di scrittura privata con firma digitale tra il Vicesegretario ed il legale rappresentante di G.E.A.S. s.p.a.

2. Di approvare l'offerta della G.E.A.S. s.p.a. come citata in premessa, così determinata:

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPRENSIVA DI IVA						
CAPITOLO	Descrizione CAPITOLO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOT
01021.03.0019	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	€ 930,05	€ 5.580,30	€ 5.580,30	€ 4.650,25	€ 16.740,90
01051.03.0009	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 1.473,80	€ 8.839,33	€ 8.839,33	€ 7.365,53	€ 26.517,98
04021.03.0011	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI SCUOLE	€ 727,77	€ 4.366,60	€ 4.366,60	€ 3.638,83	€ 13.099,80
05021.03.0025	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMMOBILI CULTURALI	€ 371,45	€ 2.228,70	€ 2.228,70	€ 1.857,25	€ 6.686,10
06011.03.0017	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI SPORTIVI	€ 926,23	€ 5.557,40	€ 5.557,40	€ 4.631,17	€ 16.672,20
07011.03.0010	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MIRALAGO - RILEVANTE AI FINI IVA	€ 227,48	€ 1.364,90	€ 1.364,90	€ 1.137,42	€ 4.094,70
11011.03.0005	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CASERME VV.F	€ 239,49	€ 1.436,96	€ 1.436,96	€ 1.197,47	€ 4.310,88
12011.03.0004	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI ASILO NIDO RILEVANTE AI FINI IVA	€ 123,20	€ 739,20	€ 739,20	€ 616,00	€ 2.217,60
12031.03.0005	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CASA BONUS BONDO	€ 174,83	€ 1.049,00	€ 1.049,00	€ 874,17	€ 3.147,00
12071.03.0021	GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI CENTRO SERVIZI ANZIANI	€ 418,98	€ 2.513,90	€ 2.513,90	€ 2.094,92	€ 7.541,70
<b>TOTALE</b>		<b>€ 5.613,29</b>	<b>€ 33.676,29</b>	<b>€ 33.676,29</b>	<b>€ 28.063,00</b>	<b>€ 101.028,86</b>

3. Di dare atto che la spesa complessiva prevista dalla presente convenzione di € 101.028,26 trova imputazione ai capitoli di bilancio secondo il principio di contabilità potenziata e di esigibilità previsto dall'Allegato A/d del D.Lgs. 118/2001, con imputazione indicata al punto 2 del presente dispositivo;

4. dare atto che i costi annuali per oneri della sicurezza previsti dal D.U.V.R.I. allegato alla proposta di convenzione ammontano ad € 85,40.= oltre IVA così per complessivi €312,56 già ricompresi nell'importo suindicato.

5. Di approvare ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e dell'art.97 della Costituzione, l'impianto motivazionale esposto in premessa della presente deliberazione, in coerenza con le previsioni degli articoli 1, comma 2, 4, comma 1, 5, comma 1, del D.Lgs. 175/2016;

6. Di rinviare a determinazione del vicesegretario comunale quale responsabile della struttura denominata Area 2 – Servizio tecnico Patrimonio e Attività produttive l'assunzione dell'impegno di spesa, utilizzando le risorse già state assegnate a tal fine con deliberazione del Giunta Comunale n. 75 del 28 luglio 2021 di approvazione del Piano esecutivo di gestione ad oggetto "Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2021-2023 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Integrazione e riforma del Piano esecutivo provvisorio adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 1° aprile 2021 e s.m.i." e s.m..

7. Di incaricare il Vicesegretario comunale, quale responsabile della struttura denominata Area 2 – Servizio tecnico Patrimonio e Attività Produttive, competente ai sensi dell'art. 11 comma 3 lett. c) dello Statuto consortile, della stipula della convenzione di cui alla presente deliberazione, nonché all'autorizzazione dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del

contratto, giusta art. 80 c. 8 e 13 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di assicurare continuità al servizio di manutenzione e pronto intervento in favore degli impianti oggetto della convenzione di cui trattasi, autorizzandolo al contempo ad apportare alla convenzione le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione.

8. Di dare atto che la presente convenzione dovrà essere registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese derivanti dalla registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della convenzione, la spesa sarà esigibile in parte entro l'anno 2021 (ultimo bimestre), in parte entro l'anno 2022 (prima annualità), in parte nel 2023 (seconda annualità) ed in parte nel 2024 (terza annualità).

10. Di dare atto che ai sensi dell'art.24 del regolamento di contabilità del Comune di Sella Giudicarie, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.65 di data 30.12.2019, il presente provvedimento di spesa relativo a prestazioni continuative di servizi di cui all'art. 1677 del codice civile, assunto nell'esercizio corrente e relativo ad annualità non considerate nel bilancio di previsione sarà trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale entro il 31 dicembre che ne dà lettura alla prima seduta di consiglio comunale utile. Gli impegni di spesa relativi a esercizi non considerati nel bilancio di previsione saranno registrati dal responsabile del servizio finanziario all'approvazione dei relativi bilanci senza necessità di adottare la preventiva determinazione di impegno di spesa.

11. Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente deliberazione vista l'urgenza per le motivazioni espresse in premessa e legate alla necessità di procedere con l'esecuzione anticipata in via d'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

12. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del C.E. L., approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (\*)
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (\*)

(\*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Si fa presente in ogni caso che per quanto riguarda gli aspetti della presente deliberazione che rientrano nelle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, in luogo dei

ricorsi (straordinario o giurisdizionale) sopramenzionati è ammesso soltanto ricorso al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnico amministrativa e contabile.

Sottoscritto Digitalmente, Il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.